

## ***Prassi ministeriale non utilizzabile per le operazioni triangolari***

di **Roberto Curcu**



Con l'avvento del mercato comune nel 1993, in Italia fu fatto uno sforzo per recepire le **nuove norme comunitarie** ed illustrarle in maniera quanto più semplice agli operatori. Nonostante si dovette attendere il 1994 per avere una **circolare organica** che spiegasse il funzionamento dei nuovi meccanismi di scambio ed il nuovo adempimento legato al modello Intrastat ([circolare n. 13/E/1994](#)), bisogna dire che tale circolare, come molte peraltro pubblicate dal Ministero delle Finanze in quegli anni, **era molto esaustiva** e, con riferimento a concetti sui quali la norma non è nel frattempo cambiata, **può ancora definirsi attuale**.

**Gli esempi di operazioni triangolari**, nel caso in cui (come spiegato dalla circolare) sia il primo cedente che cura il trasporto, **sono ancora attuali ed utilizzabili, salvo** degli aggiustamenti con riferimento alla **compilazione del modello Intrastat**; in particolare da “aggiornare” è il caso in cui **il soggetto italiano sia il promotore di una operazione triangolare comunitaria**, poiché in tale caso è necessario tenere conto che con la normativa attuale **non va più presentato il modello Intrastat per dichiarare l'acquisto**; sulle compilazioni dei modelli Intrastat, ovviamente la circolare **non tiene conto delle modifiche** che negli anni successivi hanno riguardato i possibili esoneri dalla **presentazione del modello Intra 2-bis**.

**Se, invece, le operazioni triangolari sono realizzate con trasporto a cura dell'operatore intermedio (o del cessionario finale)**, le indicazioni date dalla [circolare n. 13/E/1994](#) **non sono sempre corrette**, alla luce della normativa comunitaria intervenuta nel 2020 ([Direttiva n. 1910/2018](#)) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che **si è formata negli ultimi dieci anni**.

Altra cosa, che deve essere letta con attenzione, **sono gli esempi di operazioni triangolari con lavorazione**. Il Ministero delle Finanze, infatti, fece i propri ragionamenti sulla base della normativa nazionale allora vigente, la quale – si scoprì anni dopo – **non aveva recepito correttamente la Direttiva**; inoltre, immaginando che gli altri Stati europei avessero una normativa nazionale speculare a quella italiana, **diede dei suggerimenti** agli operatori italiani,

su come comportarsi all'estero, **che erano sbagliati**.

Il problema era che **per la normativa italiana dell'epoca**, quando un soggetto comunitario introduceva in Italia della merce per essere lavorata, **non era necessario che lo stesso si identificasse in Italia**, a condizione che al termine della lavorazione la merce lasciasse il Belpaese, **indipendentemente dalla sua destinazione**. **Per la disciplina europea**, invece, **l'esonero dall'obbligo di identificazione si ha solo quando al termine della lavorazione "sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato"**, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera f., Direttiva 112/2006.

Volendo riprendere uno degli esempi della [circolare n. 13/E/1994](#) (Caso 2b), che **non devono considerarsi corretti**, se si acquistano materie prime in Grecia e si fanno **spedire in Portogallo** per essere lavorate, prima che il prodotto finito venga spedito in Italia, l'operatore italiano **deve identificarsi in Portogallo** (cosa invece non prevista dalla [circolare n. 13/E/1994](#)).

Nel 1998 un altro importante **documento di prassi** (circolare n. 145/E/1998) illustrò dei nuovi concetti nel mondo delle **operazioni comunitarie**, introdotte a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva n. 7/1995 e delle relative norme di recepimento, tra cui il funzionamento delle **operazioni quadrangolari** comunitarie e di altre **operazioni triangolari con lavorazione**.

**Con riferimento alle operazioni quadrangolari**, si potrebbe dire che il suggerimento dato dal Ministero delle Finanze italiano per gestire le operazioni sia stato un colpo di genio; in mancanza di una normativa che disciplinasse tali operazioni, **il Ministero suggerì di scomporre l'operazione in una cessione nazionale ed una operazione triangolare**, facendo identificare il secondo soggetto nello Stato del primo cedente o il terzo nello Stato del cessionario finale. Ancora oggi questo **è il modo utilizzato per gestire le operazioni quadrangolari** (riconosciuto ed "approvato" dalla Commissione UE nelle linee guida del 2020 sul cosiddetto *quick fixes*), salvo che, a seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di cui abbiamo accennato, tali operazioni **non hanno lo stesso meccanismo** quando diversi sono i soggetti che curano il trasporto. In sostanza, **l'identificazione del secondo soggetto nel primo Stato o del terzo soggetto nel quarto non è una scelta "libera"**, **ma dipende da chi cura il trasporto all'interno della catena**.

Si segnala, infine, che, con riferimento agli **ulteriori casi di triangolari con lavorazione**, alcuni esempi si sono **dimostrati sbagliati**, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso C-446/13.